

Codice A1610B

D.D. 12 agosto 2020, n. 418

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) - Intervento: Installazione impianto fotovoltaico a servizio di fabbricato residenziale in frazione Pratolungo n. 89 (foglio 39, mapp. 246, sub. 2). Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 418/A1610B/2020**

**DEL 12/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. GAVI (AL) – Intervento: Installazione impianto fotovoltaico a servizio di fabbricato residenziale in frazione Pratolungo n. 89 (foglio 39, mapp. 246, sub. 2). Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta da *omissis*, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Tutto ciò premesso e considerato,

**IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R.

31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

*Settore Territorio e Paesaggio*

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Segnatura di protocollo riportata nei  
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

*Classif. 11.100/GESPAE/776/2020A/A1600A*

*Rif. n. 65009/A1610B del 17/07/2020*

## **RELAZIONE**

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: GAVI (AL)  
Intervento: Installazione impianto fotovoltaico a servizio di fabbricato  
residenziale in frazione Pratolungo n. 89 (foglio 39, mapp. 246, sub. 2).  
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Gavi in data 17 luglio 2020, con nota prot. 4431 del 15 luglio 2020 (pratica edilizia n. 63/2020), per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

rilevato, dalla stessa nota di trasmissione, che "il Comune di Gavi è temporaneamente sprovvisto di Commissione locale per il paesaggio (...)" e "si trasmette l'istanza di cui all'oggetto, chiedendo l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 3, comma 2, della l.r. n. 32/2008 e s.m.i.",

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che l'intervento consiste nell'installazione, nell'area di pertinenza, di un impianto fotovoltaico a servizio di un fabbricato residenziale sito ai margini del nucleo frazionale, nelle vicinanze del rio Pratolungo, e che detto impianto è costituito da una struttura di sostegno in legno con altezza di circa 2,00 m. e dai soprastanti moduli fotovoltaici, non riflettenti e cromaticamente opachi e scuri, per una superficie complessiva pari a circa 13,20 mq (metri 4,00 x 3,30) da posizionare con minima inclinazione pari a circa 5° per deflusso acque,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Gavi (AL) non risulta, temporaneamente, idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

constatato che l'area d'intervento è situata a Sud della viabilità pubblica, quindi sul lato opposto rispetto al rio Pratolungo che scorre a Nord della strada, e che detta area costituisce attualmente pertinenza di un edificio residenziale esistente in posizione isolata rispetto al nucleo frazionale,

rilevato, dalla Relazione paesaggistica, che l'impianto è visibile soltanto dall'area di pertinenza e non dalla strada pubblica, che l'intervento non prevede movimenti terra, né l'estirpazione di piante, e nemmeno opere murarie di fondazione, e ritenuto che, detta previsione, possa in qualche misura assimilarsi alla realizzazione di una tettoia da giardino di natura permanente, o manufatto consimile aperto su tutti i lati,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	Stampa - Autorizzazione paesaggistica semplificata.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	Relazione paesaggistica.pdf.p7m
3	<i>Relazione Paesaggistica Allegato D</i>	06 - relazione paesaggistica.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico progetto</i>	08 - elaborato grafico.pdf.p7m
5	<i>Documentazione fotografica</i>	07 - doc fotografica.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Mauro Martina*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



*Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

Alla Regione Piemonte  
Direzione Ambiente, Energia e territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
pec: [paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it)

E p.c.

Al Comune di Gavi (AL)  
pec: [ediliziaprivata@pec.comunegavi.it](mailto:ediliziaprivata@pec.comunegavi.it)

<i>Prot. n.</i>	<i>Class.</i>	<i>All.</i>
OGGETTO:	Risposta al foglio prot. n. 68925 del 27/07/2020	
AMBITO E SETTORE:	Tutela paesaggistica	
DESCRIZIONE:	GAVI - (AL) Installazione di impianto fotovoltaico a servizio di fabbricato residenziale Fraz. Pratolungo, 89 (C.F. fg. 39 map. 246 sub. 2)	
DATA RICHIESTA:	data di arrivo richiesta 27/07/2020 protocollo entrata richiesta n. 10070 del 29/07/2020	
RICHIEDENTE:	████████████████████ Privato	
PROCEDIMENTO:	Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)	
PROVVEDIMENTO:	PARERE	
DESTINATARIO:	Regione Piemonte Pubblico	
ALTRO CONTENUTO:		

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda le opere di "installazione di impianto fotovoltaico a servizio di fabbricato residenziale", su struttura in legno collocata nell'area pertinenziale;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lettera c) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. fascia 150 m fiumi, torrenti, corsi d'acqua da Rio Pratolungo, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3/10/2017;

Visto il parere e l'acclusa relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Territorio e Paesaggio, che agisce in via sostitutiva pur non essendo l'intervento in oggetto compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

Vista la motivata Proposta di Accoglimento trasmessa da codesto Ente, in adempimento ai disposti del comma 5 art.11 del D.P.R. 31/2017, con la quale l'Amministrazione precedente deve aver verificato "[...] la conformità dell'intervento o dell'opera alle prescrizioni d'uso, ove presenti, contenute nel provvedimento di vincolo o nel piano paesaggistico[...]";

Dato atto che codesto Ente deve aver accertato che l'intervento in oggetto rientri nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Constatato che l'edificio residenziale occupa una posizione isolata rispetto al nucleo frazionale e che lo spazio destinato all'installazione dell'impianto è visibile soltanto dall'area di pertinenza e non dalla strada pubblica;





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Foglio n. 2 – segue nota Prot. n.

del

Considerato che il progetto prevede l'utilizzo del legno per la realizzazione della struttura di sostegno dei pannelli, nonché l'adozione di una finitura opaca e non riflettente per i soprastanti moduli fotovoltaici;

Tenuto conto che l'intervento non prevede movimenti di terra, estirpazione di piante e opere murarie di fondazione e che pertanto possa assimilarsi alla realizzazione di una tettoia da giardino di natura permanente, o manufatto consimile aperto su tutti i lati;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE *ad interim*

*Luisa Papotti*

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

L'incaricato

*Arch. Carlotta Matta*

Il responsabile dell'istruttoria

*Arch. Simona Borla*



**Alessandria - Cittadella:** Caserma Pasubio - Via Pavia snc, 15121 - Tel. +39.0131.229100

Email: [sabap-al@beniculturali.it](mailto:sabap-al@beniculturali.it) - Pec: [mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it) - CF: 80090770019 - CODICE IPA: RBGM6N  
<http://www.sabap-al.beniculturali.it>